

EMERGENZA ECCEZIONALI EVENTI METEO CHE HANNO INTERESSATO LA
REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA IL 10 AGOSTO 2017

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2019, integrato con D.P.C.M. 11 luglio 2019, artt. 3 e 5. **Modalità attuative per la presentazione delle domande, l'istruttoria, la concessione e la liquidazione dei finanziamenti finalizzati esclusivamente alla mitigazione del rischio idraulico ed idrogeologico nonché all'aumento del livello di resilienza delle strutture di proprietà privata, interessate dagli eventi calamitosi verificatisi il 10 agosto 2017.**

art. 1 campo di applicazione	2
art. 2 soggetti beneficiari.....	2
art. 3 finanziamenti per i beni immobili danneggiati	3
art. 4 spese accessorie	6
art. 5 parti comuni	7
art. 6 indennizzi assicurativi e altre tipologie di contributi.....	7
art. 7 perizia asseverata	8
art. 8 presentazione delle domande di finanziamento	8
art. 9 attività istruttoria.....	10
art. 10 determinazione del fabbisogno finanziario	10
art. 11 concessione e trasferimento dei fondi al Comune	11
art. 12 rendicontazione della spesa.....	12
art. 13 erogazioni	13
art. 14 erogazioni in via anticipata	13
art. 15 titolarità del finanziamento in caso di decesso.....	14
art. 16 controlli e rendicontazioni dei Comuni	14
art. 17 detrazioni e cumulabilità	15
art. 18 obblighi di pubblicazione	15
art. 19 responsabile del trattamento dei dati	16
art. 20 procedure di controllo	16
art. 21 entrata in vigore	16
art. 22 rinvio.....	16

**EMERGENZA ECCEZIONALI EVENTI METEO CHE HANNO INTERESSATO LA
REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA IL 10 AGOSTO 2017**

art. 1 campo di applicazione

1. Le presenti modalità attuative disciplinano, in attuazione all'articolo 5 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2019 (di seguito anche "DPCM 27 febbraio 2019"), integrato con D.P.C.M. 11 luglio 2019, l'assegnazione di finanziamenti a fondo perduto, finalizzati, ai sensi dell'articolo 3 del DPCM 27 febbraio 2019, esclusivamente alla mitigazione del rischio idraulico ed idrogeologico nonché all'aumento del livello di resilienza delle strutture di proprietà privata, interessate dagli eventi calamitosi verificatisi il 10 agosto 2017.
2. Per "resilienza" si intende la capacità del sistema di sostenere gli effetti del danneggiamento mantenendo le proprie prestazioni a livelli accettabili e di garantire una adeguata capacità di recupero che consenta di tornare, in tempi rapidi, allo stato pre-evento.
3. I finanziamenti di cui al presente documento sono concessi entro i limiti e le percentuali previsti dal comma 4, art. 3 del DPCM 27 febbraio 2019.
4. Condizione necessaria per l'accesso ai finanziamenti è la sussistenza del nesso di causalità diretto tra i danni subiti e gli eventi meteorologici verificatisi il 10 agosto 2017.
5. I finanziamenti non hanno alcuna finalità risarcitoria e pertanto il ripristino dei beni costituisce condizione per l'erogazione dei finanziamenti stessi.
6. Nella perizia asseverata allegata alla domanda di finanziamento di cui all'articolo 8 viene data evidenza anche di un elenco di danni non ammissibili (Sezione 6 della perizia asseverata – Mod.-A2), subiti dalle strutture, opere e impianti (serramenti interni ed esterni, beni mobili dei vani catastali principali – cucina, sala, camere, altro), al fine di consentirne con successiva disposizione normativa, il finanziamento.
7. Per l'espletamento delle presenti modalità attuative, l'Assessore delegato alla protezione civile si avvale dei Comuni delimitati con proprio decreto n. 322/PC/2020 di data 13 marzo 2020, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 14 del 1 aprile 2020. I Comuni provvedono all'istruttoria delle domande, nonché alla concessione e alla liquidazione dei finanziamenti di cui all'articolo 3.

art. 2 soggetti beneficiari

1. Possono accedere ai finanziamenti previsti dalle presenti modalità attuative le

EMERGENZA ECCEZIONALI EVENTI METEO CHE HANNO INTERESSATO LA
REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA IL 10 AGOSTO 2017

persone fisiche:

- a) proprietarie dell'unità immobiliare destinata, al momento dell'evento del 10 agosto 2017, ad abitazione principale (residenza anagrafica) del proprietario oppure ad abitazione diversa da quella principale del proprietario;
 - b) diverse dal proprietario che, al momento dell'evento, avevano stabilito nell'unità immobiliare danneggiata l'abitazione principale (residenza anagrafica) a titolo di diritto reale di godimento (usufrutto, diritto reale di abitazione, uso), locazione o comodato;
2. Le unità immobiliari devono essere localizzate nei Comuni delimitati ai sensi del decreto dell'Assessore delegato alla protezione civile n. 322/PC/2020.
 3. In caso di comproprietà di beni immobili, la domanda di finanziamento è presentata da uno solo dei proprietari in nome e per conto degli altri, a condizione che sia allegata la delega da parte di tutti i comproprietari (**Modello A3**).
 4. In caso di "locatario", "comodatario" o "Titolare di altro diritto reale di godimento", la domanda di finanziamento è presentata dal locatario/comodatario/o titolare di diritto reale di godimento qualora quest'ultimo sostenga la spesa per i relativi danni o per i beni mobili distrutti o danneggiati di proprietà del medesimo. Sarà necessario allegare alla domanda di finanziamento la "dichiarazione del proprietario dell'abitazione" - unitamente alla fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità del proprietario stesso – sottoscrivendo il **Modello A4**.
 5. Per ogni nucleo familiare è ammissibile una domanda di finanziamento per ciascuna unità immobiliare danneggiata.
 6. In caso di condominio, il soggetto dichiarante può essere l'amministratore di condominio, se nominato (allegare il verbale dell'assemblea condominiale), ovvero un condomino delegato dagli altri soggetti aventi titolo (allegare la "delega dei condomini" – **Modello A5**).
 7. Le Associazioni senza fine di lucro non aventi partita IVA o iscrizione alla Camera di Commercio, proprietarie dell'unità immobiliare danneggiata, presentano la domanda di finanziamento al Comune in cui è ubicata l'unità stessa danneggiata, compilando il **Modello A1**.

art. 3 finanziamenti per i beni immobili danneggiati

1. Ai sensi del comma 2 dell'art. 3 del DPCM 27 febbraio 2019, i finanziamenti sono

**EMERGENZA ECCEZIONALI EVENTI METEO CHE HANNO INTERESSATO LA
REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA IL 10 AGOSTO 2017**

destinati a investimenti relativi:

- a) alla demolizione e ricostruzione in sito delle abitazioni distrutte;
 - b) alla delocalizzazione, previa demolizione delle abitazioni distrutte, costruendo o acquistando una nuova unità abitativa in altro sito della medesima Regione se la relativa ricostruzione in sito non sia possibile: 1) in base ai piani di assetto idrogeologico o agli strumenti urbanistici vigenti; 2) in conseguenza di fattori di rischio esterni e per i quali, alla data di presentazione della domanda di finanziamento di cui all'art. 8, non risultino programmati e finanziati interventi di rimozione dei predetti fattori di rischio;
 - c) al ripristino, recupero e manutenzione straordinaria di opere e impianti danneggiati o distrutti a seguito dell'evento calamitoso;
 - d) al ripristino, recupero e manutenzione straordinaria di parti comuni di opere e impianti di edifici residenziali danneggiati o distrutti a seguito dell'evento calamitoso.
2. Ai sensi del comma 3 dell'art. 3 del DPCM 27 febbraio 2019, per le abitazioni danneggiate i finanziamenti di cui al comma 1 sono concessi limitatamente agli investimenti di cui all'art. 3, comma 18, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, per i danni relativi a strutture ed impianti attestati nella perizia di cui all'articolo 7. Tali finanziamenti sono riconoscibili anche per eventuali adeguamenti obbligatori per legge da evidenziare specificamente nel computo estimativo della perizia.
 3. Per gli immobili danneggiati, i finanziamenti devono essere riferiti ad interventi di ripristino, recupero e manutenzione straordinaria di strutture, opere e impianti danneggiati o distrutti dell'unità immobiliare da eseguire o già eseguiti e finalizzati all'aumento della resilienza dell'unità immobiliare.
 4. Le spese ammissibili a finanziamento sono comprensive di IVA.
 5. Sono ammissibili a finanziamento i danni alle pertinenze catastali qualora le stesse non siano distinte unità strutturali rispetto all'unità strutturale in cui è ubicata l'abitazione e qualora gli interventi di ripristino, recupero, manutenzione straordinaria sulle stesse mitigano il rischio idrogeologico, nonché aumentino la resilienza dell'immobile.
 6. Sono ammissibili a finanziamento i danni alle aree e ai fondi esterni qualora gli interventi di ripristino, recupero, manutenzione straordinaria sulle stesse

**EMERGENZA ECCEZIONALI EVENTI METEO CHE HANNO INTERESSATO LA
REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA IL 10 AGOSTO 2017**

mitighino il rischio idrogeologico, nonché aumentino la resilienza dell'immobile.

7. Ai sensi del comma 4, lett. a) dell'art. 3 del DPCM 27 febbraio 2019, per gli investimenti destinati al ripristino, i finanziamenti sono concessi secondo le percentuali ed i massimali di seguito indicati:
 - I. All'unità immobiliare destinata, alla data dell'evento calamitoso, ad abitazione principale del proprietario, il finanziamento è concesso fino all'80% della spesa ammissibile, e comunque nel limite massimo di 150.000,00 euro;
 - II. all'unità immobiliare destinata, alla data dell'evento calamitoso, ad abitazione diversa da quella principale del proprietario, il finanziamento è concesso fino al 50% della spesa ammissibile, e comunque nel limite massimo di 150.000,00 euro;
 - III. alle parti comuni di un edificio residenziale, il finanziamento è concesso fino all'80% della spesa ammissibile, se nell'edificio risulta, alla data dell'evento calamitoso, almeno un'abitazione principale di un proprietario, ovvero, in caso contrario, fino al 50% del citato valore, e comunque nel limite massimo di 150.000,00 euro.
8. Ai sensi del comma 3 dell'art. 3 del DPCM 27 febbraio 2019, le eventuali migliorie sono in ogni caso a carico dei beneficiari del finanziamento e devono essere specificamente evidenziate nella perizia asseverata di cui all'articolo 7.
9. Gli interventi di ripristino non devono comportare modifica della destinazione d'uso ai sensi della vigente normativa di settore.
10. Ai sensi del comma 4, lett. d) dell'art. 3 del DPCM 27 febbraio 2019, per le abitazioni da delocalizzare la demolizione delle stesse è preconditione per l'accesso al finanziamento e sull'area di sedime è posto il vincolo temporaneo di inedificabilità. Tale vincolo temporaneo deve, successivamente, essere recepito negli strumenti urbanistici e trascritto nei registri immobiliari.
11. Ai sensi del comma 4, lett. c) dell'art. 3 del DPCM 27 febbraio 2019, nel caso di abitazione distrutta e da ricostruire in sito o in caso di delocalizzazione, è concesso un finanziamento da determinarsi applicando, sulla spesa ammissibile, una percentuale:
 - I. fino all'80% per l'unità destinata, alla data dell'evento calamitoso, ad abitazione principale del proprietario e comunque nel limite massimo di

**EMERGENZA ECCEZIONALI EVENTI METEO CHE HANNO INTERESSATO LA
REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA IL 10 AGOSTO 2017**

187.500,00 euro;

- II. fino al 50% per l'unità destinata, alla data dell'evento calamitoso, ad abitazione diversa da quella principale del proprietario e comunque nel limite massimo di 150.000,00 euro;

12. Sono esclusi dal finanziamento:

- a) danni ad unità immobiliare di proprietà di una persona fisica o di un'impresa destinata alla data dell'evento calamitoso all'esercizio di un'attività economica e produttiva, ovvero destinata a tale data all'uso abitativo se la proprietà di tale immobile faccia comunque capo ad un'impresa;
- b) danni alle pertinenze, ancorchè distrutte e danneggiate, qualora le stesse si configurino come distinte unità strutturali rispetto all'abitazione ed i relativi interventi di ripristino non aumentino la resilienza dell'abitazione medesima;
- c) danni ad aree e fondi esterni qualora gli interventi, unitamente a quelli di ripristino dell'abitazione, non mitigino il rischio idrogeologico e non aumentino la resilienza dell'unità immobiliare;
- d) danni ai fabbricati, o loro porzioni, realizzati in violazione delle disposizioni urbanistiche ed edilizie, ovvero in assenza di titoli abilitativi o in difformità agli stessi, salvo che, alla data dell'evento calamitoso, in base alle norme di legge siano stati conseguiti in sanatoria i relativi titoli abilitativi;
- e) danni ai fabbricati che, alla data dell'evento calamitoso, non risultano iscritti al catasto fabbricati o per i quali non sia stata presentata, entro tale data, apposita domanda di iscrizione a detto catasto;
- f) danni ai fabbricati che, alla data dell'evento calamitoso, risultavano collabenti o in corso di costruzione;
- g) danni ai beni mobili registrati;
- h) danni agli arredi.

art. 4 spese accessorie

1. Per gli immobili danneggiati, i massimali sono comprensivi di eventuali oneri di demolizione e di smaltimento in discarica.
2. Per gli immobili da ricostruire o delocalizzare è concesso un ulteriore

**EMERGENZA ECCEZIONALI EVENTI METEO CHE HANNO INTERESSATO LA
REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA IL 10 AGOSTO 2017**

finanziamento fino a 10.000,00 euro per gli oneri di demolizione e di smaltimento in discarica.

3. Per le prestazioni tecniche (progettazione, direzione lavori, etc.) la relativa spesa, comprensiva degli oneri riflessi (cassa previdenziale e IVA), è ammissibile a finanziamento nel limite del 10% dell'importo dei lavori, al netto dell'aliquota I.V.A. di legge, di ripristino degli immobili di cui alla perizia asseverata prevista all'articolo 7, fermi restando i massimali indicati all'articolo 3.

art. 5 parti comuni

1. Ai sensi del comma 3 dell'art. 3 del DPCM 27 febbraio 2019, i finanziamenti sono ammissibili anche per il ripristino delle parti comuni danneggiate di un edificio residenziale.
2. Ai sensi del comma 4, lett. a), punto III dell'art. 3 del DPCM 27 febbraio 2019, per gli investimenti destinati al ripristino, recupero e manutenzione straordinaria delle parti comuni di un edificio residenziale, il finanziamento è concesso fino all'80% del valore della spesa ammissibile se nell'edificio risulta, alla data dell'evento calamitoso, almeno un'abitazione principale di un proprietario, ovvero, in caso contrario, fino al 50% del citato valore, e comunque nel limite massimo di 150.000,00 euro.
3. Nel caso in cui la sede dell'attività economica produttiva (o "che costituisce l'attività") faccia parte di un fabbricato residenziale composto da più unità immobiliari (ed eventuali parti comuni), l'impresa, ai fini della domanda di finanziamento per il ripristino delle parti comuni danneggiate, presenta il **Modello A1**. al Comune in cui è ubicato l'immobile danneggiato, secondo le modalità attuative di cui all'Allegato sub A).

art. 6 indennizzi assicurativi e altre tipologie di contributi

1. Ai sensi del comma 5 dell'art. 3 del DPCM 27 febbraio 2019, in presenza di indennizzi assicurativi o altre tipologie di contributo corrisposti o da corrispondersi da altro ente pubblico per le medesime finalità, a detto indennizzo e/o altro contributo si somma il finanziamento di cui alle presenti modalità attuative fino alla concorrenza del danno risultante dalla perizia asseverata. In presenza di indennizzi assicurativi il finanziamento è integrato con una ulteriore somma pari ai premi assicurativi versati nel quinquennio precedente.
2. Nelle domande di finanziamento deve essere compilata la sezione 6 del **modello**

**EMERGENZA ECCEZIONALI EVENTI METEO CHE HANNO INTERESSATO LA
REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA IL 10 AGOSTO 2017**

A1 attestante gli eventuali indennizzi assicurativi e / o contributi di altri enti incassati o da incassare.

3. Nel caso in cui la richiesta di finanziamento sia presentata da un soggetto diverso dal proprietario, è necessario che quest'ultimo presenti una dichiarazione in cui attesta la presenza o meno di indennizzi assicurativi incassati o da incassare sul medesimo immobile e in relazione agli eventi meteo del 10 agosto 2017. Tale indennizzo concorre a determinare l'importo ammissibile a finanziamento.

art. 7 perizia asseverata

1. La perizia asseverata, che deve contenere tassativamente gli elementi previsti dall'art. 5 del DPCM 27 febbraio 2019, viene redatta, a cura di un professionista abilitato iscritto ad un ordine o collegio, secondo il **Modello A2**, allegato alle presenti modalità attuative.
2. Il Comune, sulla base della perizia asseverata, provvede a riconoscere i finanziamenti per gli investimenti strutturali ed infrastrutturali urgenti di cui all'art. 25, comma 2, lettera e) del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, finalizzati esclusivamente alla mitigazione del rischio idraulico ed idrogeologico nonché all'aumento del livello di resilienza delle strutture di proprietà privata interessate dagli eventi metereologici del 10 agosto 2017.
3. Il computo metrico estimativo da allegare alla perizia asseverata dev'essere redatto sulla base dell'elenco prezzi della Regione FVG vigente al momento dell'effettuazione di lavori o, per le voci ivi non presenti, sulla base del prezzario della locale Camera di Commercio.
4. Il costo della perizia asseverata resta a carico del soggetto richiedente il finanziamento.

art. 8 presentazione delle domande di finanziamento

1. Per accedere ai finanziamenti, i soggetti individuati all'articolo 2 presentano domanda, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia fiscale (imposta di bollo), entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del decreto di adozione delle presenti modalità attuative sul Bollettino Ufficiale della Regione, di seguito denominato B.U.R., presso il Comune ove è ubicata l'unità immobiliare.
2. Le domande devono essere presentate utilizzando la modulistica pubblicata sul sito della Protezione Civile della Regione FVG - sezione Ristoro danni 10 agosto 2017. La mancata presentazione della domanda, entro il termine di cui al comma

EMERGENZA ECCEZIONALI EVENTI METEO CHE HANNO INTERESSATO LA
REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA IL 10 AGOSTO 2017

- 1, costituisce causa di inammissibilità.
 3. La domanda di finanziamento è redatta nella forma di dichiarazione sostitutiva, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445.
 4. In caso di comproprietà di unità immobiliari la domanda è presentata da uno solo dei proprietari in nome e per conto degli altri, allegando il **Modello A3**, debitamente compilato e sottoscritto da tutti i comproprietari con l'indicazione delle rispettive quote di proprietà.
 5. La domanda (**Modello A1**), debitamente sottoscritta, a pena di inammissibilità, è presentata utilizzando il modello reperibile, in formato editabile, presso il sito web della Protezione Civile della Regione – sezione Ristoro danni 10 agosto 2017, e presso i Comuni, ed è corredata dalla seguente documentazione:
 - a) Mod. A2: Perizia asseverata dei danni subiti dall'unità immobiliare*
 - b) Mod. A3: Delega dei comproprietari dell'abitazione distrutta/danneggiata ad un comproprietario**
 - c) Mod. A4: Dichiarazione del proprietario dell'unità immobiliare **
 - d) Mod. A5: Delega dei condomini ad un condomino per le parti comuni danneggiate di un edificio residenziale**
 - e) Verbale assemblea condominiale**
 - f) Promessa di acquisto di altra abitazione (da allegare alla domanda, in caso di delocalizzazione con acquisto di altra abitazione)**
 - g) Perizia della Compagnia di assicurazioni e quietanza liberatoria **
 - h) Documentazione attestante l'importo e il titolo in base al quale è corrisposto il contributo da parte di un altro ente pubblico**
 - i) Mod. A6: Rendicontazione delle spese già sostenute per i beni immobili alla data di presentazione della domanda di finanziamento **
 - j) Fotocopia di un documento di riconoscimento del dichiarante in corso di validità*
- (*) Allegato obbligatorio
- (**) Allegato e/o documentazione da produrre solo se ricorre il caso.
6. Per le spese già sostenute, documentate da fatture quietanzate, scontrini e

**EMERGENZA ECCEZIONALI EVENTI METEO CHE HANNO INTERESSATO LA
REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA IL 10 AGOSTO 2017**

ricevute fiscali recanti data successiva al 10 agosto 2017, la perizia asseverata attesterà la congruità delle stesse in relazione all'elenco prezzi della Regione o, per le voci non presenti, con i prezzi della locale Camera di Commercio. Solo nella successiva fase di rendicontazione della spesa sostenuta, il beneficiario è tenuto a presentare al Comune la documentazione giustificativa. Alla data della presentazione della domanda di finanziamento va compilato e sottoscritto, dal tecnico che redige la perizia asseverata, anche il **Modello A6**.

art. 9 attività istruttoria

1. Il Comune entro 30 giorni dal termine di presentazione delle domande di cui all'articolo 8, comma 1, verifica la completezza documentale, la sussistenza dei requisiti, la veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati l'ammissibilità dei beni periziati.
2. Il Comune, ove la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, ne dà comunicazione all'interessato indicandone le cause ed assegna un termine massimo di dieci giorni per provvedere alla regolarizzazione od integrazione della stessa. Il procedimento è archiviato d'ufficio qualora il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione od integrazione decorra inutilmente. I termini di cui alla legge 241/90 possono essere derogati ai sensi dell'art 4 dell'OCDPC n. 558/18.
3. Il Comune prima dell'adozione del provvedimento negativo a seguito delle verifiche di cui al comma 1, comunica tempestivamente ai soggetti interessati i motivi che ostano all'accoglimento della domanda, ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/1990. I termini di cui alla legge 241/90 possono essere derogati ai sensi dell'art 4 dell'OCDPC n. 558/18.
4. Il Comune, ultimata l'istruttoria di cui al comma 1, approva, con proprio provvedimento, l'elenco dei beneficiari e delle relative spese ammissibili a finanziamento, tenuto conto degli eventuali indennizzi assicurativi, di altre tipologie di contributo, nonché dei premi assicurativi versati nel quinquennio precedente.

art. 10 determinazione del fabbisogno finanziario

1. Entro il medesimo termine di cui all'articolo 9, comma 1, i Comuni trasmettono alla Protezione Civile della Regione, via PEC all'indirizzo protezione.civile@certregione.fvg.it, il provvedimento adottato ai sensi

**EMERGENZA ECCEZIONALI EVENTI METEO CHE HANNO INTERESSATO LA
REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA IL 10 AGOSTO 2017**

dell'articolo 9, comma 4, nonchè una scheda riepilogativa, debitamente compilata, che verrà fornita dalla Protezione Civile della Regione, contenente i dati relativi all'ammontare complessivo della spesa ammissibile a finanziamento, risultante al termine dell'attività istruttoria.

2. Entro i successivi dieci giorni, decorrenti dal termine di cui al comma 1 o, al più tardi, dalla ricezione dei dati da tutti i Comuni, l'Assessore delegato alla protezione civile individua, con proprio decreto, il fabbisogno finanziario per il ristoro dei danni ai privati, dandone comunicazione al Commissario delegato di cui all'O.C.D..PC. 558/2018, nonchè determina, in rapporto alle risorse disponibili, le percentuali ed i limiti massimi di finanziamento.
3. Delle percentuali e dei limiti massimi di finanziamento viene dato avviso sul B.U.R., nonchè viene data comunicazione ai Comuni e diffusione tramite il sito www.protezionecivile.fvg.it (Sezione Ristoro danni emergenza 10 agosto 2017).

art. 11 concessione e trasferimento dei fondi al Comune

1. Entro 30 giorni dalla pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 10, comma 3 sul B.U.R., il Comune adotta i decreti di concessione, nel rispetto delle percentuali e dei limiti massimi di cui all'articolo 10, comma 2; tale quantificazione rappresenta il limite massimo di finanziamento erogabile.
2. Entro il medesimo termine di cui al comma 1, il Comune trasmette una scheda riepilogativa, che verrà fornita dalla Protezione Civile della Regione, contenente i dati relativi ai decreti di concessione, ai beneficiari, nonchè ai relativi finanziamenti e chiede l'assegnazione dei fondi e l'erogazione dell'80% degli stessi.
3. Entro i successivi trenta giorni la Protezione civile della Regione provvede all'assegnazione e all'erogazione al Comune dei fondi richiesti.
4. Il Comune dà comunicazione ai privati dei provvedimenti di cui al comma 1 e specifica i relativi finanziamenti nonchè il termine, diversificato in relazione alla tipologia e all'entità degli interventi, per la presentazione della documentazione giustificativa della spesa sostenuta; tale termine non può superare 6 mesi dalla data del provvedimento di concessione del finanziamento, fatto salvo quanto previsto all'articolo 12, comma 2.
5. Il Comune trasmette alla Protezione civile della Regione, in occasione della richiesta di ulteriori fondi da erogare ai privati, la rendicontazione delle

**EMERGENZA ECCEZIONALI EVENTI METEO CHE HANNO INTERESSATO LA
REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA IL 10 AGOSTO 2017**

liquidazioni già effettuate alla data di richiesta. Tale rendicontazione deve essere trasmessa dal Comune mediante dichiarazione presentata ai sensi dell'articolo 33, ottavo comma , della legge regionale 31 dicembre 1986, n.64.

art. 12 rendicontazione della spesa

1. Ai fini della liquidazione del finanziamento, il beneficiario è tenuto a presentare, entro il termine di cui all'articolo 11, comma 4, al Comune, la documentazione giustificativa della spesa sostenuta, costituita da fatture e altra documentazione fiscalmente valida, recanti data successiva al 10 agosto 2017, debitamente quietanzate secondo la normativa vigente.
2. E' consentita la richiesta di proroga del termine, per un periodo massimo di 3 mesi, a condizione che la richiesta sia motivata e presentata prima della scadenza del termine stesso.
3. Le fatture devono essere intestate al beneficiario richiedente.
4. Qualora la spesa documentata dal beneficiario sia superiore al finanziamento concesso, nulla è dovuto per la parte eccedente.
5. Qualora il conteggio di tutte le voci di spesa per interventi ammissibili superi il finanziamento concesso, sarà facoltà del beneficiario individuare, tra gli interventi ammissibili contenuti nella propria istanza, quali potranno essere sostenuti con il finanziamento stesso.
6. Qualora la spesa documentata dal beneficiario sia inferiore al finanziamento concesso, il contributo è erogato nelle percentuali di cui all'articolo 10, comma 2, applicate sulla spesa ammissibile documentata.
7. Il beneficiario è tenuto a presentare, per ogni rendicontazione parziale e per la richiesta di saldo, anche una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, attestante gli eventuali finanziamenti concessi da Enti pubblici o gli indennizzi incassati o in corso di liquidazione da parte di compagnie assicuratrici, di cui il beneficiario abbia avuto conoscenza dopo l'emissione del decreto di concessione da parte del Comune.
8. In assenza di una motivata richiesta di proroga disciplinata al comma 2, il mancato rispetto del termine di cui all'articolo 11, comma 4, per la presentazione della rendicontazione comporta, esperiti gli opportuni accertamenti da parte del Comune, la revoca del finanziamento concesso.

**EMERGENZA ECCEZIONALI EVENTI METEO CHE HANNO INTERESSATO LA
REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA IL 10 AGOSTO 2017**

art. 13 erogazioni

1. Le erogazioni delle somme spettanti agli aventi diritto sono effettuate dal Comune, a seguito di verifica della documentazione giustificativa della spesa presentata dai beneficiari e dell'effettuazione dei controlli di legge.
2. Il Comune entro trenta giorni verifica la documentazione di cui al comma 1., salvo interruzioni dei termini per richieste di approfondimento o integrazione documentale ed eroga le somme spettanti.
3. Prima di procedere all'erogazione dei finanziamenti, il Comune verifica che la titolarità del bene danneggiato in capo al richiedente sussista alla data di avvenuto ripristino, come desumibile dalla documentazione di spesa.
4. Le fatture e gli altri documenti giustificativi delle spese già sostenute dovranno essere intestate/i al soggetto richiedente o ad uno dei componenti del nucleo familiare.
5. In caso di comproprietà e di spese già sostenute, il richiedente che ha presentato domanda in nome e per conto degli altri proprietari, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, è tenuto a presentare, ai fini dell'erogazione, apposita delega all'incasso rilasciata dagli altri proprietari, come previsto nel **Modello A3**.
6. Le fatture e gli altri documenti giustificativi della spesa per interventi da effettuare devono essere intestati al richiedente.
7. I beneficiari possono chiedere al Comune di accedere alle erogazioni per stati di avanzamento, in un numero non superiore a due; i finanziamenti eventualmente erogati in via anticipata ai sensi dell'articolo 14, sono detratti dall'ultimo stato di avanzamento.

art. 14 erogazioni in via anticipata

1. Il Comune eroga ai beneficiari che ne facciano istanza una somma a titolo di finanziamento in via anticipata, nella misura massima del 50 per cento del finanziamento, concesso ai sensi dell'articolo 11, previa presentazione di apposita garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, a favore del Comune, di importo almeno pari alla somma da erogare, maggiorata degli eventuali interessi di durata almeno pari al tempo necessario per completare la procedura di erogazione del finanziamento complessivo.
2. Solo nel caso di richiesta di anticipazione, è presentata la garanzia fideiussoria

**EMERGENZA ECCEZIONALI EVENTI METEO CHE HANNO INTERESSATO LA
REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA IL 10 AGOSTO 2017**

successivamente alla comunicazione di concessione del finanziamento.

3. I finanziamenti erogati in via anticipata sono soggetti alla condizione risolutiva dell'effettivo ripristino dei beni danneggiati e, pertanto, ove la condizione non si realizzi, ne è dovuta la restituzione da parte del beneficiario, maggiorati degli interessi dovuti per legge, calcolati ai sensi della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e ss.mm. (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).
4. Il Comune verifica i termini di validità delle fideiussioni e richiede l'eventuale proroga fino alla conclusione dei controlli di cui all'articolo 16.
5. Il Comune provvede allo svincolo della garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa dopo l'erogazione del saldo del finanziamento.

art. 15 titolarità del finanziamento in caso di decesso

1. In caso di decesso del beneficiario, gli eredi sono ammessi a subentrare nel finanziamento, a condizione che provvedano al ripristino dei beni danneggiati, secondo le seguenti modalità:
 - a) se il decesso del beneficiario avviene tra il 10 agosto 2017 e prima dell'adozione dell'atto di concessione del finanziamento, gli eredi presentano domanda di subentro nel finanziamento a proprio nome, anche se già presentata dal titolare deceduto, dichiarando la loro qualità di eredi;
 - b) se il decesso del beneficiario avviene dopo l'atto di concessione del finanziamento, il finanziamento è trasferito in capo agli eredi, senza necessità di presentare domanda. Gli eredi sono comunque tenuti a certificare tale requisito mediante autocertificazione.

art. 16 controlli e rendicontazioni dei Comuni

2. Il Comune conserva per i 5 anni successivi alla liquidazione tutta la documentazione in originale correlata ai provvedimenti di concessione e liquidazione, anche in funzione di possibili successivi controlli da parte di Autorità competenti o richieste di accesso agli atti, ai sensi della Legge 241/90 o del d.lgs. 33/2013.
3. Il Comune, successivamente alla presentazione del rendiconto da parte del privato e prima della liquidazione del saldo del finanziamento, effettua controlli, almeno sul 20% dei beneficiari estratti a sorteggio, ed in misura minima di una unità, al fine di

**EMERGENZA ECCEZIONALI EVENTI METEO CHE HANNO INTERESSATO LA
REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA IL 10 AGOSTO 2017**

accertare l'effettiva esecuzione dei lavori di ripristino e la corrispondenza di questi ultimi alla documentazione presentata. I documenti attestanti i controlli effettuati (materiale fotografico e verbale di sopralluogo firmato dal responsabile del procedimento o suo delegato) dovranno essere conservati per i 5 anni successivi alla liquidazione del finanziamento.

4. I controlli di cui al comma 2 devono essere effettuati nei confronti di tutti i beneficiari che hanno ottenuto l'erogazione in via anticipata del finanziamento ai sensi dell'articolo 14.
5. Qualora in sede di controllo sia accertata l'assenza dei requisiti dichiarati o la mancata o parziale effettuazione dei lavori, si procede alla revoca del finanziamento o alla sua riduzione, secondo quanto stabilito dalla Legge regionale n. 7/2000. Al procedimento di recupero coattivo delle somme eventualmente già liquidate provvede il Comune.
6. Il Comune rendiconta alla Protezione Civile della Regione l'utilizzo dei fondi di cui alle presenti modalità attuative con cadenza trimestrale, mediante dichiarazione presentata ai sensi dell'articolo 33, comma 8 della legge regionale 31 dicembre 1986, n.64.

art. 17 detrazioni e cumulabilità

1. È ammessa la cumulabilità tra i finanziamenti di cui alle presenti modalità attuative e altri finanziamenti pubblici o indennizzi assicurativi, nel limite massimo della spesa per il ripristino indicata nella perizia asseverata; nel caso in cui la sommatoria dei finanziamenti suddetti ecceda l'importo del danno, si procede alla corrispondente riduzione dei finanziamenti di cui alle presenti disposizioni.
2. Il finanziamento è integrato con un'ulteriore somma pari ai premi assicurativi versati nel quinquennio precedente alla data dell'evento, ai sensi del d.lgs. 1/2018.

art. 18 obblighi di pubblicazione

1. Il Comune provvede a pubblicare, nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito web istituzionale, le informazioni riguardanti la concessione dei finanziamenti di cui alle presenti modalità attuative, nel rispetto della normativa di cui al Decreto Legislativo n. 33/2013 e delle relative Linee guida ANAC e delle circolari esplicative della Regione Friuli Venezia Giulia.

**EMERGENZA ECCEZIONALI EVENTI METEO CHE HANNO INTERESSATO LA
REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA IL 10 AGOSTO 2017**

art. 19 responsabile del trattamento dei dati

1. Il Comune è responsabile del trattamento dei dati acquisiti ai sensi dell'articolo 18 del Decreto Legislativo 196/2003, come modificato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101. Detti dati sono oggetto di trattamento esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni finalizzate alla concessione dei finanziamenti in oggetto e possono essere comunicati ad altri soggetti pubblici o privati per le medesime finalità.

art. 20 procedure di controllo

1. La Protezione Civile della Regione può disporre controlli ispettivi e chiedere la presentazione di documenti o di chiarimenti ai Comuni, ai sensi dell'articolo 33, nono comma, della legge regionale 31 dicembre 1986, n.64.

art. 21 entrata in vigore

1. Le presenti modalità attuative sono adottate, su conforme delibera della Giunta regionale, con decreto dell'Assessore delegato alla protezione civile ed entrano in vigore dalla data di pubblicazione sul B.U.R delle medesime. Di tali modalità attuative verrà dato avviso sul sito web istituzionale della Protezione Civile della Regione FVG - sezione Ristoro danni emergenza 10 agosto 2017 (<http://www.protezionecivile.fvg.it/it/ristorodanni-emergenza10agosto2017>).
2. Il decreto di cui al comma 1 verrà trasmesso ai Comuni affinché ne diano avviso sui propri siti istituzionali.

art. 22 rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dalle presenti modalità attuative, si rinvia alle norme di cui alla legge 241/90 e alla L.R. 7/2000.
2. Eventuali modifiche o integrazioni saranno approvate con decreto dell'Assessore delegato alla protezione civile.